

COMUNITÀ MONTANA LARIO INTELVESE

***Comuni di Alta Valle Intelvi, Blessagno, Centro Valle Intelvi,
Cerano, Dizzasco, Laino, Pigra, Ponna, Schignano***

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

**SERVIZIO
SMALTIMENTO/AVVIO
A RECUPERO RIFIUTI**

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2 - ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI	3
ART. 3 - SOGGETTO APPALTANTE E RAPPORTI CONTRATTUALI	3
ART. 4 - DURATA DEI CONTRATTI	3
ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO E VALORE DELLA GARA.....	4
ART. 6 – MODALITA' ESECUTIVE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 7 – VARIANTI DEI CONTRATTI	5
ART. 8 – SUB APPALTO E DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE	6
ART. 9 - CARATTERE DEI SERVIZI.....	6
ART. 10 - PAGAMENTI.....	7
ART. 11 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI – SICUREZZA SUL LAVORO.....	7
ART. 12 - PERSONALE DI SERVIZIO	8
ART. 13 – PENALI.....	8
ART. 14 - ESECUZIONE D'UFFICIO.....	9
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 16 - CONTROVERSIE.....	10
ART. 17 - SPESE	10
ART. 18 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	10

CAPITOLATO SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI

LOTTO 1 – RIFIUTO INDIFFERENZIATO (CER 20 03 01)

LOTTO 2 - RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20 03 07)

**LOTTO 3 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DA MENSE E CUCINE
(CER 20 01 08)**

LOTTO 4 – MATERIALI VEGETALI (CER 20 02 01)

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti urbani, come meglio specificato nella sottoriportata tabella nel territorio dei seguenti comuni appartenenti alla Comunità Montana Lario Intelvese: Alta Valle Intelvi, Blessagno, Centro Valle Intelvi, Cerano, Dizzasco, Laino, Pigra, Ponna, Schignano.

Per ciascun rifiuto, avverrà un'aggiudicazione separata come da distinzione nei lotti sotto indicati. In ogni caso – salvo dove espressamente indicato per ciascun lotto-, le prescrizioni del presente capitolato, nonché della relazione tecnico illustrativa e dello schema tipo di contratto si applicano a ciascuno dei lotti

LOTTO	DESCRIZIONE RIFIUTO
LOTTO 1	rifiuti indifferenziati (CER 20 03 01)
LOTTO 2	rifiuti ingombranti (CER 20 03 07)
LOTTO 3	rifiuti biodegradabili da mense e cucine (CER 20 01 08)
LOTTO 4	materiali vegetali (CER 20 02 01)
LOTTO 5	Legno (CER 20 01 38)

ART. 2 - ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, compreso l'avvio a smaltimento o a recupero dei rifiuti, regolato dal D. Lgs. n° 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai relativi decreti attuativi, è espletato dai Comuni ai sensi di legge, che vi provvedono in tutto o in parte mediante appalto.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16 i servizi potranno avere inizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto d'appalto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 8 del citato articolo.

Si precisa che in caso di importi contrattuali inferiori a 150.000,00 si procederà mediante scambio di lettere commerciali

ART. 3 - SOGGETTO APPALTANTE E RAPPORTI CONTRATTUALI

Il presente capitolato regola i rapporti tra ogni Comune aderente e l'Appaltatore, previo espletamento della gara - valevole per ogni singolo Comune aderente - da parte della Comunità Montana Lario Intelvese, a ciò delegata, e previa stipula di singoli contratti tra ogni Comune e l'Appaltatore.

In particolare si esplicita che i rapporti contrattuali e quelli contabili (pagamenti, garanzie, penali, interessi, ecc.) intercorreranno singolarmente tra ogni Comune aderente e l'Appaltatore.

Si precisa che solo nei casi espressamente previsti negli articoli del presente capitolato (es. Richiesta autorizzazione subappalto) i rapporti dovranno essere intrattenuti dall'appaltatore direttamente con la Stazione Appaltante, la Comunità Montana Lario Intelvese.

È espressamente escluso che in relazione all'espletamento della gara da parte della Comunità Montana Lario Intelvese sorgano diritti o possa costituirsi un diretto rapporto contrattuale tra il soggetto aggiudicatario e la stessa Comunità Montana che, come premesso, agisce esclusivamente in forza della delega dei comuni.

Le disposizioni del presente capitolato costituiranno parte integrante dei rapporti tra i singoli comuni e l'Appaltatore

ART. 4 - DURATA DEI CONTRATTI

I contratti stipulati dai singoli Comuni (e/o lettere commerciali) decorreranno indicativamente dal 30-esimo giorno successivo alla Comunicazione di aggiudicazione del servizio ed avranno durata come da tabella di seguito riportata.

LOTTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	DURATA IN ANNI
LOTTO 1	rifiuti indifferenziati (CER 20 03 01)	2
LOTTO 2	rifiuti ingombranti (CER 20 03 07)	2

LOTTO 3	rifiuti biodegradabili da mense e cucine (CER 20 01 08)	3
LOTTO 4	materiali vegetali (CER 20 02 01)	3
LOTTO 5	Legno (CER 20 01 38)	2

Tuttavia l'avvio dello smaltimento della frazione umido (LOTTO 3) potrà essere posticipata in funzione della data di avvio della raccolta separata secco-umido, al momento non nota ma ipotizzabile nei primi tre mesi dell'anno 2022.

L'avvio dei contratti relativi ai lotti 1,2 e 4 potrà essere posticipato rispetto alla data di cui al punto 1 in funzione della data di avvio del nuovo servizio di appalto -attualmente in fase di gara - al momento non nota ma ipotizzabile nei mesi tra fine 2021/inizio 2022.

In ogni caso – per ciascun lotto - **TUTTI I CONTRATTI DOVRANNO AVERE LA MEDESIMA DATA DI INIZIO.**

I comuni appartenenti alla Comunità Montana Lario Intelvese elencati nell'**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**, si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni per ciascun lotto, **per una durata pari a 1 anno**. Tale facoltà verrà esercitata comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario, anche tramite unica comunicazione da parte della Comunità Montana. Si precisa che con riferimento a ciascun singolo lotto il rinnovo non potrà essere parziale solo per alcuni comuni ma riguarderà tutti i comuni elencati all'**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**. Tuttavia i comuni potranno decidere di rinnovare uno o più lotti, ciascuno indipendentemente dagli altri.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice, per una durata di mesi 3. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO E VALORE DELLA GARA

Negli allegati A1, A2, A3, A4, A5, uno per ciascuno dei lotti, sono riportati, per singolo comune e per l'intera Comunità Montana:

- la produzione annuale stimata del rifiuto
- il costo unitario a base d'asta
- la durata dell'appalto;
- la durata dell'eventuale rinnovo
- l'importo contrattuale presunto dell'appalto (pari al prodotto della produzione annuale*costo unitario a base d'asta*durata appalto)
- il valore dell'appalto (pari al prodotto della produzione annuale*costo unitario a base d'asta*durata appalto comprensiva dell'eventuale rinnovo)

I quantitativi di cui al Lotto 1 e 3 sono frutto di stima, in quanto attualmente nei comuni avviene una raccolta tramite cassonetti stradali, che con il nuovo appalto diventerà domiciliare con raccolta separata della frazione umido (ad eccezione dei comuni di Dizzasco e Ponna).

In ogni caso ciascun comune corrisponderà all'Appaltatore l'importo derivante dall'applicazione del prezzo indicato in sede d'offerta in riferimento alle effettive quantità di

rifiuti conferiti all'impianto per ciascun lotto, come risultante dai f.i.r. (o analogo sistema di determinazione dei rifiuti trasportati che verrà introdotto dalla legislazione).

ART. 6 – MODALITA' ESECUTIVE DEL SERVIZIO

I rifiuti verranno conferiti all'impianto dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti.

L'impianto deve assicurare il seguente orario minimo di apertura per il conferimento dei rifiuti:

- Da lunedì a venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 16:00
- sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00

Negli orari d'apertura l'impianto deve garantire con continuità il conferimento dei rifiuti. Tranne casi eccezionali e sporadici, i singoli conferimenti dovranno concludersi in tempi brevi, non superiori a 30 minuti per tutte le operazioni, dal momento dell'ingresso in impianto per la prima pesatura, fino alla pesata a mezzo post-scarico.

Il conferimento avverrà prevalentemente a mezzo di compattatori; potranno altresì essere utilizzati cassoni scarrabili, press-container, bilici e mezzi satellite di piccole dimensioni.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto o bollettino o altra documentazione che verrà prevista dalle disposizioni di legge nel corso dell'appalto) e, al momento dell'accesso, dovrà essere registrato tramite doppia pesatura (lordo e tara dopo lo scarico) per determinare il peso netto. Il formulario (o altro documento) dovrà essere restituito timbrato e firmato per accettazione al trasportatore.

Qualora per qualsiasi motivo l'impianto non sia temporaneamente in grado di ricevere i rifiuti, l'aggiudicataria dovrà assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato senza che ciò comporti oneri aggiuntivi – sia per quanto riguarda il costo di smaltimento/recupero sia per quanto riguarda eventuali oneri di trasporto a impianti a distanza maggiore di quello dell'appaltatore - per i singoli comuni; eventuali costi aggiuntivi si intendono a carico dell'appaltatore.

Qualora questi costi siano dovuti dal comune al gestore del servizio di trasporto rifiuti in quanto l'impianto sostitutivo si trova a una distanza maggiore di quello originario dall'impianto, l'appaltatore dovrà riconoscere i costi aggiuntivi sostenuti dai comuni o mediante versamento al comune o mediante note di credito/riduzione dei costi delle fatture mensili.

ART. 7 – VARIANTI DEI CONTRATTI

In materia di varianti dei singoli contratti si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dei singoli comuni le modifiche, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali ai sensi del co. 4 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il dieci per cento dell'importo originario del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dai singoli comuni e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 8 – SUB APPALTO E DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

È fatto divieto all'appaltatore di cedere o sub-cedere, tutti o in parte, i servizi assunti senza il preventivo consenso dell'Amministrazione comunale, sotto pena di rescissione del contratto e rifusione dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.

Il sub-appalto è regolato dall'art. 105 del D.lgs. 50/16.

Le competenze in merito all'autorizzazione dei subappalti (anche relativi a un singolo comune) o alle prese d'atto che il servizio o fornitura a ditta terza non costituisce subappalto, sono della stazione appaltante (Comunità Montana). Pertanto alla stessa dovranno essere inoltrate le relative richieste di subappalto e/o comunicazioni relative ai sub-contratti stipulati i quali, successivamente all'approvazione e/o alla presa d'atto, saranno recepiti dai singoli comuni interessati.

Resta inteso che l'eventuale affidamento dei servizi in subappalto non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente capitolato speciale d'appalto, essendo esso l'unico e solo responsabile, verso i comuni, della buona riuscita dei servizi.

ART. 9 - CARATTERE DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente capitolato costituiscono attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, ai sensi del co 1 dell'art. 178 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., e quindi sottoposti alla normativa dettata in materia.

I servizi oggetto dell'appalto costituiscono, ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 146/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'articolo 177, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., servizi pubblici essenziali ed attività di pubblico interesse e non potranno pertanto essere sospesi o abbandonati per nessuna ragione, fatte salve cause di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1218 C.C. o di scioperi proclamati nell'ambito delle disposizioni di legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; devono essere svolti con la prescritta frequenza e con la massima cura e tempestività per assicurare alla Convenzione ed ai Comuni aderenti le migliori condizioni di igiene e salute pubblica.

È fatto obbligo all'Appaltatore ed al relativo personale dipendente di segnalare con tempestività agli uffici comunali quelle circostanze o fatti che, rilevati nello svolgimento dei servizi, possano impedirne una regolare effettuazione, in modo che gli stessi si attivino, per quanto in loro potere, per la loro rimozione.

Nel caso di sciopero dichiarato dalle OO. SS. l'Appaltatore dovrà comunicare immediatamente la proclamazione dello sciopero, precisando se l'agitazione medesima risulta conforme alle prescrizioni della L.146/90 e s.m.i. dal Codice di Regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero come da accordo Nazionale del 1/3/2001.

Nel corso dell'appalto l'Appaltatore opererà in modo da garantire il rispetto della L.146/90 e s.m.i., in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non saranno comunque considerati causa di forza maggiore eventuali scioperi dei dipendenti che siano direttamente imputabili all'Appaltatore (ad esempio per mancati pagamenti degli stipendi dovuti, mancato rispetto di normative in materia di sicurezza sul lavoro, etc.).

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi alla Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con la possibilità di rivalsa per gli oneri conseguenti, come specificato dal successivo **ART. 14 - ESECUZIONE D'UFFICIO**.

ART. 10 - PAGAMENTI

Le Amministrazioni Comunali provvederanno, ciascuno per la quota di propria competenza, al pagamento in ratei mensili posticipati dei corrispettivi dovuti, relativi al quantitativo mensile conferito, previa emissione di regolare fattura elettronica. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Al fine di procedere al pagamento dovrà essere trasmessa ai singoli comuni, entro il 10 del mese successivo a quello al quale si riferisce la fattura, la documentazione comprovante le quantità oggetto di liquidazione, quali copie di formulari, bollette di pesatura, ricevute di conferimento e simili, da presentare.

ART. 11 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore è tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti al momento della partecipazione alla gara d'appalto nonché ad adeguare i servizi di cui al presente appalto alle loro successive modifiche ed integrazioni.

Sono richiamate in particolare, in via non esaustiva ed a titolo meramente indicativo, le seguenti normative con indicazione delle leggi vigenti al momento dell'approvazione del capitolato:

- ⇒ le norme in materia di appalti (D.Lgs. 50/2016 e – ove applicabili – le Linee Guida ANAC);
- ⇒ le norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08);
- ⇒ le leggi e disposizioni in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/06; L.R. 26/03, Programma Regionale e Programma Provinciale Gestione Rifiuti, Regolamenti e Ordinanze comunali).

Nell'esecuzione del servizio, che si svolgerà in impianti non delle disponibilità dei Comuni, non vi sono rischi interferenti; non vi sono pertanto costi della sicurezza da rischi interferenti.

L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, circolari, ordinanze e deliberazioni, statali, provinciali, comunali, di autorità non territoriali (quali A.T.S., A.R.P.A., comando VV.FF., Carabinieri Forestali ecc.) che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza all'appalto, ivi compresi i regolamenti comunali nonché le circolari e le deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale gestori ambientali istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ART. 12 - PERSONALE DI SERVIZIO

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare i servizi di cui al presente appalto applicando per il personale addetto i vigenti contratti nazionali collettivi di settore.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale;

L'Appaltatore s'impegna, altresì, ad osservare e a fare osservare ai propri preposti ed a tutti i propri dipendenti le disposizioni di legge in materia di Igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

ART. 13 – PENALI

In caso di inadempienza degli obblighi assunti con il presente appalto e successivo contratto, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel termine di 48 ore all'infrazione contestata, sarà passibile di sanzioni pecuniarie disciplinari da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 5.000,00 da applicarsi da parte del Responsabile del procedimento, come di seguito specificato.

1. Per ogni tonnellata di rifiuto conforme alle caratteristiche del codice CER che non può essere conferito dall'Amministrazione € 100,00
2. Per ogni ora o frazione di ora di attesa per lo scarico all'impianto ulteriore oltre i 30' di cui all'ART. 6 – MODALITA' ESECUTIVE DEL SERVIZIO € 200,00
3. Per ogni altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicata nel presente articolo (a seconda della gravità, su determinazione insindacabile del Responsabile del Procedimento) da € 100,00 a € 5.000,00.

Nel caso di recidiva nel periodo di un mese, le penali saranno raddoppiate.

Le sanzioni si assommano, fino alla concorrenza massima per l'intera durata dell'appalto, pari al 10% dell'importo contrattuale, e non escludono l'addebito per l'intervento sostitutivo previsto dall'ART. 14 - ESECUZIONE D'UFFICIO del presente Capitolato d'appalto e degli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'Amministrazione Comunale in dipendenza di un'esecuzione trascurata.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione (nei modi specificati al successivo ART. 14 - ESECUZIONE D'UFFICIO) dell'inadempienza alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione, ferma restando la facoltà di esecuzione sostitutiva d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'ART. 14 - ESECUZIONE D'UFFICIO.

L'ammontare della sanzione sarà ritenuto sul primo rateo dei pagamenti in scadenza.

ART. 14 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi deficienze ed abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore, regolarmente diffidato tramite posta elettronica certificata, non ottemperi agli obblighi ricevuti, ogni Amministrazione comunale avrà facoltà, trascorsi 2 giorni dalla diffida, di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

In tali casi il Comune si rivale, per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti, sull'Appaltatore.

Il recupero delle somme, gravate delle spese generali nella misura minima del 9%, avviene con trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito. È fatto salvo il diritto di escutere la cauzione definitiva, nonché il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi disciplinati per legge per i quali vi è l'obbligo di risoluzione del contratto, si potrà procedere alla risoluzione del contratto:

- a) nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 108 del D.lgs. 50/16;
- b) per comportamenti dell'appaltatore, accertati dal DEC, che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato, nonché per tutte le altre ipotesi di inadempimento previste nel presente Capitolato;
- c) per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto dovute a negligenza dell'appaltatore alle quali lo stesso non abbia provveduto dopo il termine fissato dal DEC.

Nel caso b), a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni Comune può procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- b1. quando l'importo delle penalità applicate sia superiore ad un decimo (10%) del valore contrattuale;
- b2. arbitrario abbandono da parte dell'appaltatore dei servizi contrattuali per più di due giorni;
- b3. quando senza il consenso dell'Amministrazione comunale l'appaltatore avesse ceduto ad altri i diritti e gli obblighi relativi al contratto;
- b4. mancato mantenimento della cauzione definitiva per tutto il periodo di vigenza dell'appalto;
- b5. mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- b6. mancata ripresa del servizio a seguito di interruzione, entro i termini fissati dal Comune fatti salvi i casi di forza maggiore.

È comunque fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Tutte le vertenze che avessero a sorgere tra ogni Comune e l'Appaltatore, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, se non sanabili per effetto di mediazione da parte della Comunità Montana, e successivamente mediante accordo bonario, così come definito dagli artt. 205 e 206 del D.lgs. 50/2016, sono di competenza dell'autorità giudiziaria o amministrativa, in base alla giurisdizione di appartenenza del comune interessato dalla vertenza. Non si applica l'istituto dell'arbitrato.

ART. 17 - SPESE

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi di smaltimento/avvio a recupero sono a carico dell'appaltatore. Sono altresì a suo carico le spese per la tassa di registrazione del contratto (ove dovuta e non sostituita da scambio di lettere commerciali per importi dei contratti relativi a ciascun lotto e a ciascun comune inferiori a 150.000,00 €), bolli, diritti, ecc.

ART. 18 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La gara si aggiudicherà con il criterio del prezzo più basso, inteso come percentuale di sconto sul prezzo unitario posto a base di gara, come riportato nell'allegato A relativo ai singoli lotti, con i correttivi da applicarsi come più sotto indicato.

Non sono ammesse offerte in aumento e si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida.

Si applicherà l'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 c. 2 e 2 bis (senza esclusione automatica).

Il prezzo di aggiudicazione del servizio oggetto del presente appalto si intende fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto.

In base al contratto d'appalto in vigore relativo alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, il corrispettivo del trasporto è compreso nel canone quando l'impianto di smaltimento o recupero è localizzato entro 100 km dalla sede della Comunità Montana (via Roma 9 – Centro Valle Intelvi). Per distanze maggiori il contratto prevede l'applicazione di costi di trasporto aggiuntivi sui chilometri eccedenti i 100 km (sia per l'andata che per il ritorno).

Pertanto, per ragioni di effettiva e dimostrata economicità e convenienza per i singoli Comuni e di rispetto del principio di prossimità, a fronte del maggiore onere che ne deriverebbe a carico degli enti qualora l'impianto di smaltimento o recupero si trovasse ad una distanza maggiore di 100 km, viene disposto ai soli fini della individuazione del migliore offerente, che il maggiore onere di trasporto sia a carico dell'Appaltatore. Ai fini del presente appalto l'onere di trasporto oltre i 100 km viene quantificato in 0,3 €/km/ton.

Il maggior onere dovrà pertanto essere determinato, e sommato al corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti, con le seguenti modalità, valide per ciascun lotto.

1) Determinazione distanza dell'impianto

Ai fini della determinazione della distanza dell'impianto si assume come punto di partenza del trasporto la sede della Comunità Montana di Valle Intelvi in via Roma 9 a Centro Valle Intelvi (ex Comune di San Fedele Intelvi).

Ogni concorrente, a prescindere dalla collocazione dell'impianto a distanza minore o maggiore di 100 km, dovrà allegare all'offerta la stampa in .pdf del "Foglio di viaggio" con le modalità e forme sotto indicate, elaborato dal sito web-programma Internet Google Maps.

Una volta aperta la pagina principale del sito <http://www.google.it/maps/> si dovrà cliccare sul simbolo-comando con frecce "indicazioni stradali". Dopo di che:

- ⇒ Digitare nel campo del punto di partenza o inizio "San Fedele Intelvi, Via Roma 9";
 - ⇒ Digitare nel campo del punto di "destinazione": l'indirizzo esatto e completo dell'impianto offerto (via, strada, località, numero civico, Comune, Cap)
- Se per ragioni informatiche del sito web Google maps o per ragioni toponomastiche, l'indirizzo ufficiale della sede ove è localizzato l'impianto offerto non fosse riconosciuto dal medesimo sito web e quindi non inseribile ad identificabile come punto di destinazione, si dovrà in sequenza:

- a) Digitare nel campo per il punto di destinazione: il numero civico più vicino o una denominazione toponomastica riconoscibile dall'applicativo digitale o una via o località il più limitrofa possibile all'impianto offerto riconoscibile dal sito web, sempre comunque scrivendo il Comune interessato, in modo che sia individuabile un punto di destinazione provvisorio.
- b) Trascinare manualmente con il mouse a video sulla mappa digitale tale punto di destinazione trovato, spostandolo sino ad arrivare all'effettiva collocazione stradale dell'ingresso dell'impianto offerto, ove sarà collocato il punto di destinazione definitivo.

Non attivare opzioni che escludano percorsi autostradali.

- ⇒ Procedere alla stampa su .pdf del "foglio di viaggio" che dovrà essere comprensivo sia del testo dell'itinerario stradale automobilistico chilometrico, che delle relative mappe, secondo le seguenti istruzioni:
 - a) Cliccare su "dettagli" nella finestra a sinistra
 - b) Cliccare sul comando "stampa" e stampare in .pdf il 'foglio di viaggio'. La stampa prodotta dovrà mostrare sia la mappa grande complessiva che l'itinerario stradale chilometrico con relative descrizione delle indicazioni stradali.

2) **Determinazione oneri aggiuntivi unitari di trasporto**

CASO A

Per impianti a distanza ≤ 100 km il corrispettivo di trasporto unitario (€/ton)

$$CT = 0$$

CASO B

Per impianti a distanza > 100 km il corrispettivo di trasporto unitario (€/ton) si calcola come segue:

$$CT = DA * 0,3$$

dove

DA (distanza aggiuntiva andata e ritorno in km) = $(DI - 100) * 2$

con DI distanza dell'impianto come risulta dal foglio di viaggio in km

3) **Determinazione costi unitari comparati**

Per ciascuna offerta il costo unitario comparato (€/ton) si determina come segue:

$$\text{CUC} = P + \text{CT}$$

Dove

P = prezzo offerto dal concorrente i-esimo (prezzo a base d'asta sul quale viene applicato il ribasso offerto)

CT = costi aggiuntivi unitari di trasporto calcolati come da punto 2)

L'appalto verrà aggiudicato all'offerente che avrà il CUC più basso. Resta inteso che in ogni caso all'appaltatore verrà riconosciuto esclusivamente il corrispettivo offerto in sede di gara (ribasso percentuale sulla base d'asta), rimanendo a carico dei comuni gli eventuali maggiori oneri di trasporto.

ALLEGATO A1

LOTTO 1 rifiuti indifferenziati (CER 20 03 01)							
<i>Produzione stimata comuni</i>	<i>Abitanti al 31/12/18</i>	<i>Quantitativo annuale stimato (ton)</i>	<i>Prezzo a base d'asta (€/ton)</i>	<i>Durata contratto (anni)</i>	<i>Eventuale rinnovo</i>	<i>Importo contrattuale presunto</i>	<i>Valore appalto</i>
<i>Alta Valle Intelvi</i>	2.946	389	€ 120,00	2	1	€ 93.360,00	€ 140.040,00
<i>Blessagno</i>	283	37				€ 8.880,00	€ 13.320,00
<i>Centro Valle Intelvi</i>	3.546	468				€ 112.320,00	€ 168.480,00
<i>Cerano</i>	536	71				€ 17.040,00	€ 25.560,00
<i>Dizzasco</i>	619	370				€ 88.800,00	€ 133.200,00
<i>Laino</i>	525	69				€ 16.560,00	€ 24.840,00
<i>Pigra</i>	235	31				€ 7.440,00	€ 11.160,00
<i>Ponna</i>	240	102				€ 24.480,00	€ 36.720,00
<i>Schignano</i>	858	113				€ 27.120,00	€ 40.680,00
TOTALE COMUNITA' MONTANA	9788	1650				€ 396.000,00	€ 594.000,00

ALLEGATO A2

LOTTO 2 rifiuti ingombranti (CER 20 03 07)

<i>Produzione stimata comuni</i>	<i>Abitanti al 31/12/18</i>	<i>Quantitativo annuale stimato (ton)</i>	<i>Prezzo a base d'asta (€/ton)</i>	<i>Durata contratto (anni)</i>	<i>Eventuale rinnovo</i>	<i>Importo contrattuale presunto</i>	<i>Valore appalto</i>
<i>Alta Valle Intelvi</i>	2.946	159	€ 230,00	2	1	€ 73.140,00	€ 109.710,00
<i>Blessagno</i>	283	3				€ 1.380,00	€ 2.070,00
<i>Centro Valle Intelvi</i>	3.546	72				€ 33.120,00	€ 49.680,00
<i>Cerano</i>	536	19				€ 8.740,00	€ 13.110,00
<i>Dizzasco</i>	619	20				€ 9.200,00	€ 13.800,00
<i>Laino</i>	525	36				€ 16.560,00	€ 24.840,00
<i>Pigra</i>	235	17				€ 7.820,00	€ 11.730,00
<i>Ponna</i>	240	20				€ 9.200,00	€ 13.800,00
<i>Schignano</i>	858	24				€ 11.040,00	€ 16.560,00
TOTALE COMUNITA' MONTANA	9788	370				€ 170.200,00	€ 255.300,00

ALLEGATO A3

LOTTO 3 rifiuti biodegradabili da mense e cucine (CER 20 01 08)							
<i>Produzione stimata comuni</i>	<i>Abitanti al 31/12/18</i>	<i>Quantitativo annuale stimato (ton)</i>	<i>Prezzo a base d'asta (€/ton)</i>	<i>Durata contratto (anni)</i>	<i>Eventuale rinnovo</i>	<i>Importo contrattuale presunto</i>	<i>Valore appalto</i>
<i>Alta Valle Intelvi</i>	2.946	243	€ 95,00	3	1	€ 69.255,00	€ 92.340,00
<i>Blessagno</i>	283	23,5				€ 6.697,50	€ 8.930,00
<i>Centro Valle Intelvi</i>	3.546	293				€ 83.505,00	€ 111.340,00
<i>Cerano</i>	536	44				€ 12.540,00	€ 16.720,00
<i>Dizzasco</i>	619	37				€ 10.584,90	€ 14.113,20
<i>Laino</i>	525	43				€ 12.255,00	€ 16.340,00
<i>Pigra</i>	235	19				€ 5.415,00	€ 7.220,00
<i>Ponna</i>	240	5				€ 1.368,00	€ 1.824,00
<i>Schignano</i>	858	71				€ 20.235,00	€ 26.980,00
TOTALE COMUNITA' MONTANA	9788	778,44				€ 221.855,40	€ 295.807,20

ALLEGATO A4

LOTTO 4 materiali vegetali (CER 20 02 01)

<i>Produzione stimata comuni</i>	<i>Abitanti al 31/12/18</i>	<i>Quantitativo annuale stimato (ton)</i>	<i>Prezzo a base d'asta (€/ton)</i>	<i>Durata contratto (anni)</i>	<i>Eventuale rinnovo</i>	<i>Importo contrattuale presunto</i>	<i>Valore appalto</i>
<i>Alta Valle Intelvi</i>	2.946	56	€ 40,00	3	1	€ 6.720,00	€ 8.960,00
<i>Blessagno</i>	283					€ -	€ -
<i>Centro Valle Intelvi</i>	3.546	350				€ 42.000,00	€ 56.000,00
<i>Cerano</i>	536	2				€ 240,00	€ 320,00
<i>Dizzasco</i>	619	10				€ 1.200,00	€ 1.600,00
<i>Laino</i>	525					€ -	€ -
<i>Pigra</i>	235					€ -	€ -
<i>Ponna</i>	240					€ -	€ -
<i>Schignano</i>	858	11				€ 1.320,00	€ 1.760,00
TOTALE COMUNITA' MONTANA	9788	429				€ 51.480,00	€ 68.640,00

ALLEGATO A5

LOTTO 5 legno (CER 20 01 38)

<i>Produzione stimata comuni</i>	<i>Abitanti al 31/12/18</i>	<i>Quantitativo annuale stimato (ton)</i>	<i>Prezzo a base d'asta (€/ton)</i>	<i>Durata contratto (anni)</i>	<i>Eventuale rinnovo</i>	<i>Importo contrattuale presunto</i>	<i>Valore appalto</i>
<i>Alta Valle Intelvi</i>	2.946	7	€ 80,00	2	1	€ 1.120,00	€ 1.680,00
<i>Blessagno</i>	283					€ -	€ -
<i>Centro Valle Intelvi</i>	3.546	10				€ 1.600,00	€ 2.400,00
<i>Cerano</i>	536					€ -	€ -
<i>Dizzasco</i>	619					€ -	€ -
<i>Laino</i>	525					€ -	€ -
<i>Pigra</i>	235					€ -	€ -
<i>Ponna</i>	240					€ -	€ -
<i>Schignano</i>	858	23				€ 3.680,00	€ 5.520,00
TOTALE COMUNITA' MONTANA	9788	40				€ 6.400,00	€ 9.600,00